

(N. 2552)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 2117)

d'iniziativa dei deputati INFANTINO, ANGIOY, MADIA, DE TOTTO, CUCCO e VILLELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 MARZO 1958

Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti, che appartennero alle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, del diritto alla pensione di guerra.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

« Al militare che essendo al servizio delle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

#### Art. 2.

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

#### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

« Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o at-

tinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni ».

#### Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è abrogato.

#### Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è così modificato:

« Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4 sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra ».

## Art. 6.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nella presente legge devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1958.

## Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.